

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2941 del 24/06/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CENO AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' CORSENNIA IN COMUNE DI BARDI (PR). DITTA: FRANTOIO BRAGAZZA GIOVANNI E FIGLIO S.N.C.. PRATICA: PR99A0082.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3031 del 24/06/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/881689 del 21/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Frantoio Bragazza Giovanni e Figlio SNC, c.f. 01507460341, ha richiesto il rinnovo della

concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Bardi (PR), località Corsenna, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 7272/2006 (cod. pratica PR99A0082);

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 7272/2006;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2020/73902 del 21/05/2020 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 880 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 1.250 in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha corrisposto quanto dovuto per le annualità pregresse risultando in credito di 94,74 euro trattenuti quale parziale anticipo del canone 2021;
- ha versato in data 23/06/2020 la somma pari a 310,80 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 30/05/2006, nella misura di 1808,80 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR99A0082;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Frantoio Bragazza Giovanni e Figlio SNC, c.f. 01507460341, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica PR99A0082, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi di subalveo aventi profondità di m 5;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bardi (PR), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 49, mapp. n. 94; coordinate UTM RER Pozzo 1 x: 561.006,67; y: 943.222,22 e Pozzo 2 x: 560.938,94; y: 943.273,71;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 17,00; portata media pari a l/s 17,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 91.128;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/06/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 2.119,60 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.119,60 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Frantoio Bragazza Giovanni e Figlio SNC , c.f. 01507460341 (cod. pratica PR99A0082).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi di subalveo aventi profondità di m 5,00, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 315 e 114, equipaggiati con elettropompe sommerse della potenza di kw 29,42 e 3,16, dotati di parete filtrante alla profondità compresa tra m 3 e 5 m dal piano di campagna..
2. Le opere di presa sono site in Comune di Bardi (PR), su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 49, mapp. 94 ; coordinate UTM RER Pozzo 1: X = 561.006,67; Y = 943.222,22; Pozzo 2 X: 560.938,94; Y: 943.273,71.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il lavaggio dei materiali inerti provenienti dalle cave e per il confezionamento del calcestruzzo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 17 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 91.128.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 15 - 17 giorni lavorativi, come indicato nella relazione tecnico-idraulica.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico del Torrente Ceno.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'anno 2020 è fissato in 2.119,60 euro e il concessionario è tenuto a

corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103, intestati a Regione Emilia Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.119,60 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni

impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
10. Prescrizione derivante dal parere prot. PG/2020/73902 del 21/05/2020 del Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si fa propria: ***Esondazione del corso d'acqua** – In relazione a possibili esondazioni del corso d'acqua dell'area, il concessionario è tenuto a informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana e i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono consultabili al link: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>. Inoltre il concessionario è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché le captazioni risultino sempre in sicurezza, onde evitare fenomeni di contaminazione e alterazione delle acque sotterranee. Inoltre il concessionario.*

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.